



GALILEILUXEMBURG

## **REGOLAMENTO PASSAGGI FRA INDIRIZZI DI STUDIO**

**IIS G.GALILEI – R.LUXEMBURG DI MILANO**

**TRIENNIO 2016-2019**

(approvato dal Collegio dei Docenti in data 17/05/2016 e dal Consiglio d'Istituto in data 17/05/2016)

Le decisioni in merito ai passaggi di indirizzo sono di competenza del Dirigente Scolastico, che si avvale della consulenza e della collaborazione del proprio staff.

Nelle operazioni di cui al presente Regolamento, gli alunni interni dell'IIS G.Galilei – R.Luxemburg di Milano, sentito il parere dei rispettivi Consigli di Classe, hanno la precedenza sugli alunni esterni.

Condizioni da tenere sempre presente per la gestione dei passaggi.

**1.** Studenti entro l'obbligo di istruzione per passaggi di tipo orientativo tipici del 1<sup>a</sup> Biennio.

**2.** Disponibilità del posto nella classe e nell'indirizzo di studio richiesto. Tale disponibilità, accertata solo a conclusione degli scrutini finali, non può essere garantita in anticipo.

**3.** Valutazione delle motivazioni alla base della richiesta di trasferimento o di passaggio.

**4.** Valutazione del curriculum dello studente richiedente.

Verranno esaminate ed eventualmente accolte, nell'ordine:

- a. le domande di alunni interni ed esterni promossi a giugno e che hanno seguito un percorso di studi regolare;
- b. le domande di studenti col giudizio sospeso in una disciplina, provenienti da un percorso di studi regolare;
- c. le domande di studenti col giudizio sospeso in due o più discipline, provenienti da un percorso di studi regolare;

d. le domande di studenti non ammessi all'anno successivo, provenienti da un percorso di studi regolare.

Le domande non corrispondenti ai criteri sopraelencati verranno comunque esaminate dal Dirigente scolastico, a cui spetta la decisione finale.

## **PASSAGGI DI STUDENTI DA E VERSO IL SISTEMA DI ISTRUZIONE STATALE (percorso di cinque anni)**

### **CLASSI PRIME**

Entro l'ultimo giorno di scuola prima della sospensione natalizia, in modo da favorire l'eventuale recupero dei contenuti delle discipline di indirizzo, è possibile un **passaggio diretto** da qualsiasi indirizzo o percorso di istruzione. In caso di passaggio fra indirizzi di Istituto tecnico, considerato che il biennio è comune, non è previsto alcun riallineamento. Se il passaggio riguarda indirizzi o percorsi diversi, lo studente è tenuto a riallinearsi sui contenuti delle materie di indirizzo, seguendo le indicazioni del Consiglio di classe ricevente.

**Da gennaio** sono possibili i passaggi in corso d'anno **solo** nei confronti di alunni provenienti dalla classe corrispondente del medesimo ordine, tipo ed indirizzo di studio.

Non è consentito, invece, il passaggio di alunni per classe corrispondente a quella frequentata provenienti da istituti di ordine, tipo e indirizzo diverso.

### **CLASSI DALLA SECONDA ALLA QUINTA**

**In corso d'anno:** sono possibili i passaggi in corso d'anno **solo** nei confronti di alunni provenienti dalla classe corrispondente del medesimo ordine, tipo ed indirizzo di studio.

Non è consentito, invece, il passaggio di alunni per classe corrispondente a quella frequentata provenienti da istituti di ordine, tipo e indirizzo diverso. **In caso di passaggio fra indirizzi di studio differenti**, infatti, è necessario integrare il curriculum dello studente con le materie non comprese nel curriculum di provenienza: tale integrazione è oggetto di esami specifici (**prove integrative**), sostenuti **nel mese di settembre** prima dell'inizio delle lezioni.

## **PASSAGGI DI STUDENTI DA PERCORSI leFP, DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (TRIENNALI E QUADRIENNALI), AL SISTEMA DI ISTRUZIONE STATALE**

Gli alunni frequentanti classi leFP possono richiedere il passaggio a classi di percorsi tecnici o professionali esibendo all'istituto il documento di ammissione alla classe successiva (nel caso di frequenza in classi intermedie: classe prima o classe seconda) oppure il diploma di qualifica (nel caso di frequenza nella classe terza) oppure il diploma di tecnico (nel caso di frequenza nella classe quarta).

A fronte di tale richiesta l'Istituto provvede al riconoscimento dei crediti sulla base del DM 86/2004 e della OM 87/2004, nelle more degli adempimenti di cui al D. Lgs 226/2005, art. 1, c. 9.

Il riconoscimento dei crediti e l'ammissione dello studente in una classe di istituto tecnico o professionale potranno essere effettuate solo al termine dello scrutinio o degli esami di qualifica o del conseguimento del diploma leFP. Gli alunni dei corsi leFP possono comunque esprimere, in corso d'anno, una manifestazione di interesse circa un eventuale passaggio, sottoscrivendo un modulo predisposto dall'Istituto. La Domanda di passaggio è presa in considerazione dall'Istituto, come già sottolineato sopra, solo ed esclusivamente al termine dello scrutinio o degli esami di qualifica o del conseguimento del diploma leFP.

**Ai fini del passaggio da percorsi di leFP a percorsi di istruzione statale ( e viceversa)** la procedura da seguire prevede i seguenti passaggi:

- a)** richiesta in forma scritta da parte degli interessati;
- b)** valutazione della domanda e dell'eshaustività della documentazione da parte della Commissione regolarmente costituita nel rispetto delle OO.MM. di cui in premessa;
- c)** eventuale richiesta e raccolta da parte della Commissione di cui al punto b) di ulteriori informazioni e dati;
- e)** la Commissione provvede al riconoscimento del credito e alla decisione circa la classe in cui inserire il richiedente:

- 1) il riconoscimento dei crediti può limitarsi al solo esame della documentazione prodotta dal richiedente, qualora questa sia esaustiva. A tale scopo possono essere prese in considerazione anche documentazioni informali e non formali, validate con valore certificativo dalla Commissione.
- 2) Ai sensi dell'OM n. 87/2004, l'IIS G.Galilei –R.Luxemburg prevede la possibilità di un accertamento ulteriore, che avviene attraverso una serie di prove predisposte dalla Commissione (orali, scritte, pratiche), da realizzarsi nel mese di LUGLIO.

### **Termini della richiesta per passaggi da istituti di ordine, tipo e indirizzo diverso**

La domanda di passaggio nel caso di studenti promossi, non promossi o con sospensione del giudizio dovrà essere presentata di norma **entro il 15 luglio**.

È possibile presentare la domanda anche entro i primi giorni di settembre per gli studenti con sospensione del giudizio nel proprio istituto di provenienza.

Tale finestra può essere utilizzata eccezionalmente anche da quanti avessero maturato la scelta durante l'estate. Si raccomanda in ogni caso di prendere contatto per tempo con la scuola.